

Allegato A alla deliberazione della Giunta n. 45 del 11/07/2022

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato con deliberazione G.E. n. 45 del 11/07/2022

Articolo 1 — Finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio dell'attività collegiale della Giunta esecutiva, le procedure per la formazione, l'approvazione e l'esecuzione degli atti.

Articolo 2 — Convocazione della Giunta esecutiva

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con modalità anche informali mediante utilizzo di: e-mail, sms, telefono od altro mezzo idoneo.

2. Il Sindaco con modalità condivise con gli assessori può calendarizzare a giorni fissi lo svolgimento della Giunta esecutiva rendendolo noto al Segretario Comunale e agli uffici per quanto di competenza, nel rispetto dell'art. 48 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 smi.

3. Nei casi d'urgenza il Sindaco può disporre la convocazione della Giunta anche nella stessa giornata con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

Articolo 3 — Sedute della Giunta — sedute in audio video conferenza

1. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale e i suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Unione, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario Comunale.

2. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dall'Unione, è considerata valida in modalità di "sede virtuale", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.

3. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario Comunale.

4. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite, ad ogni componente, le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero al componente che ha comunicato di non poter partecipare in presenza.

Articolo 4 — Numero legale — votazioni

1. La seduta si considera deserta se, trascorsa un'ora dall'orario fissato nella convocazione, non è presente nella sala della riunione, sia pure in audio videoconferenza, almeno la metà dei componenti della Giunta.

2. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

3. Le votazioni sono rese in forma palese.

4. Nelle deliberazioni viene fatta menzione del risultato della votazione specificando il numero dei voti favorevoli, nonché il numero e i nominativi di coloro che hanno espresso voto contrario e/o si sono astenuti.

Articolo 5 — Presidenza delle sedute

1. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.

Articolo 6 — Assistenza alle sedute — Verbalizzazione

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Sottoscrive, assieme al Sindaco della seduta, i provvedimenti assunti.

2. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito da colui che è incaricato della sostituzione, ove nominato, o da colui che comunque ne esercita la supplenza secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7 — Partecipazione alle sedute — Obbligo di astensione

1. Le sedute della Giunta di norma si svolgono con la sola presenza dei componenti la Giunta e del Segretario Comunale.

2. La presenza del Segretario comunale, o di chi ne fa le veci nella sala delle riunioni, è obbligatoria per la validità delle sedute (fatto salvo quanto riportato all'art. 3).

3. Per illustrare gli argomenti in discussione, o per chiarimenti e pareri in merito agli stessi, il Presidente può invitare a partecipare alla seduta dipendenti comunali o esperti estranei all'amministrazione.

4. Possono essere invitati soggetti pubblici o privati per l'esame di determinati argomenti. Tali soggetti sono tenuti ad allontanarsi al momento della votazione.

5. I componenti della Giunta che partecipano alla seduta sono tenuti ad assentarsi dalla sala della riunione durante la trattazione e la votazione delle proposte che riguardano fatti d'interesse proprio o di congiunti e affini fino al quarto grado e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Questa disposizione si applica anche al Segretario, ai dipendenti comunali o esperti estranei che assistono alla seduta.

Articolo 8 — Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è costituito dall'elenco numerato degli argomenti da trattare nella seduta.

2. Le proposte da sottoporre all'esame della Giunta sono predisposte dai competenti uffici, devono essere viste dal Responsabile del settore relativo e riportare in tutti i casi previsti dalla legge il visto di regolarità contabile.

3. I fascicoli contenenti la documentazione relativa ai singoli argomenti devono essere, di norma, a disposizione del Segretario Comunale e degli Assessori presso la segreteria del Comune almeno a partire dalle ore 12 del giorno antecedente la seduta.

Articolo 9 — Formalizzazione, pubblicazione ed esecuzione degli atti deliberativi

1. L'ufficio di segreteria cura la formalizzazione dei provvedimenti della Giunta, sulla base delle disposizioni impartite dal Segretario Comunale.

2. Le deliberazioni sono pubblicate all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi e diventano efficaci decorsi dopo 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione. Le stesse possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, espresso con votazione separata.

3. L'esecuzione e gli adempimenti necessari a dare conforme attuazione agli atti della Giunta sono di competenza dei Responsabili di servizio.

Articolo 10 — Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Esso andrà a sostituire ogni altra disposizione previgente in materia in contrasto con lo stesso.